

Edizione di mercoledì 22 Gennaio 2020

ENTI NON COMMERCIALI

Il codice del terzo settore e la semplificazione fiscale – I° parte
di Guido Martinelli

PENALE TRIBUTARIO

I reati tributari entrano nella “231”
di Cristiano Moretti, Davide Albonico

AGEVOLAZIONI

Le ultime novità in materia di Innovation manager
di Debora Reverberi

IVA

Prestazioni di servizi e fattura elettronica: nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Smart & Start Italia: le agevolazioni per le start-up innovative
di Clara Pollet, Simone Dimitri

HOSPITALITY

I crediti d'imposta per i nuovi investimenti degli hotel – Parte II
di Leonardo Pietrobon

ENTI NON COMMERCIALI

Il codice del terzo settore e la semplificazione fiscale – I° parte

di Guido Martinelli

La **L.106/2016**, contenente la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, al suo **articolo 9**, proponeva come **obiettivo per i decreti delegati l'armonizzazione della disciplina tributaria applicabile agli enti iscritti al Runts e la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati.**

A posteriori, alla auspicabile vigilia dell'entrata in vigore della parte fiscale della riforma (il titolo X del **D.Lgs. 117/2017**, d'ora in avanti cts) questo obiettivo si ritiene sia stato **raggiunto solo parzialmente**.

L'**articolo 79, comma 2, cts**, che reca le disposizioni in materia di imposte sui redditi, disciplina la natura “non commerciale” delle attività di interesse generale, ritenendo tali quelle svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi (con la possibilità, prevista dal **comma 2 bis**, di superare detto limite del 5 per cento per non oltre due periodi di imposta consecutivi).

Il tenore letterale porterebbe a concludere che **tal giudizio sia possibile averlo solo “a consuntivo”, ossia solo al termine dell'esercizio**. Pertanto, comma quinto della medesima norma, l'ente del terzo settore è considerato non commerciale quando svolge le attività di interesse generale con le modalità sopra indicate.

Rimane da chiarire **se questo rapporto andrà fatto prendendo i costi al netto o al lordo dell'iva**.

Ma il successivo **comma 5 ter** prevede che: “*il mutamento della qualifica, da ente del terzo settore non commerciale a ente del terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo di imposta in cui l'ente assume natura commerciale*”. Ciò porta a ritenere che, **ove l'ente, a consuntivo (perché solo in quel momento potrà valutare le modalità con le quali ha svolto l'attività), verificasse che l'attività prevalente fosse da considerare commerciale sarà costretto a rideterminare, ai fini fiscali e contabili, tutto l'esercizio appena concluso**. Con le problematiche facilmente intuibili e con **sanzioni legate**, ad esempio, a **ritardati versamenti Iva**.

L'**articolo 89, comma 7** del **cts** prevede, alla sua **lettera b)**, che le disposizioni di **esenzione da Iva** di cui all'**articolo 10 D.P.R. 633/1972**, originariamente previste per le **Onlus**, si applichino agli enti del terzo settore di **natura non commerciale**.

Ma **questo significherà che solo a consuntivo si potrà ricevere conferma di avere operato correttamente o meno in esenzione da Iva. E se così non fosse, sarebbe necessario sanare, con**

le penalità previste, il ritardato versamento di una imposta che, tra l'altro, non sarebbe stata nemmeno incassata.

L'[**articolo 79, comma 5, cts**](#) prevede che **non entrino, nel computo dei proventi commerciali che determinano la natura dell'ente, “le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6”**.

Il primo problema che emerge è che **il contratto di sponsorizzazione non è un contratto tipizzato**. Pertanto, cosa si dovrà/potrà intendere con questo termine? La mera **cartellonistica pubblicitaria** collocata in modo permanente in un centro culturale, in un teatro, in un impianto sportivo potrà essere ritenuta **sponsorizzazione** o no?

Ma se le anticipazioni sul contenuto del decreto sulle attività diverse di cui all'**articolo 6**, in corso di approvazione definitiva, saranno confermate, ossia che i **ricavi per attività diverse non potranno essere superiori al 30 per cento del totale dei ricavi dell'ente**, i **proventi da sponsorizzazione** non solo incideranno sulla natura dell'ente, ma addirittura **gli impediranno di permanere tra gli enti del terzo settore** proprio per la **perdita della natura “secondaria e strumentale”** di questi proventi per attività diversa.

Assisteremo, quindi, al “rifiuto” di contratti di sponsorizzazione, da parte di enti culturali o sportivi che, virtuosamente, hanno cercato di reperire fondi sul mercato dei servizi “promopubblicitari” per non gravare di costi sugli utenti dei servizi, e che si troveranno nella necessità di decidere o di rinunciare al provento o di perdere la natura di ente del terzo settore?

Appare oscura, almeno allo scrivente, anche la previsione dell'[**articolo 80, comma 4, cts**](#). Viene infatti previsto che: *“gli enti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione...”*. Ma inserito in un articolo che disciplina il **regime forfetario degli enti del terzo settore non commerciali**, come può un ente che svolge attività di impresa esercitare l'opzione per detto regime?

Non possiamo non ricordare che anche in altre norme viene indicato lo svolgimento da parte degli ets di attività di impresa commerciale: si veda, ad esempio, l'**articolo 11, comma 2, cts**, che, nel caso, prevede l'obbligo dell'iscrizione anche nel registro delle imprese.

Ma quand'è che un ets “commerciale” diventa anche una “impresa commerciale”? Forse, anche da questo punto di vista, un chiarimento sarebbe opportuno.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

I reati tributari entrano nella “231”

di Cristiano Moretti, Davide Albonico

Il **24 dicembre**, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **Legge di conversione 157/2019**, è stato definitivamente approvato il **D.L. 124/2019**, il c.d. **Decreto Fiscale** intitolato **“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”**.

In sede di conversione sono state previste sia **l'attenuazione dell'apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche**, per le quali è stato abbassato il limite massimo della pena per i reati dichiarativi ed eliminato l'abbassamento delle soglie per i reati di omesso versamento, che **l'inasprimento della normativa nei confronti delle persone giuridiche**, per le quali sono state inserite, nel *basket* dei reati presupposto, ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal **D.Lgs. 74/2000** (con l'aggiunta dell'[articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001](#)).

In particolare, relativamente a quest'ultimo aspetto, al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, ex [articolo 2](#) del richiamato decreto legislativo, la cui **condotta sarà punita**, nell'ipotesi di cui al **comma 2-bis** ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, con una **sanzione pecuniaria fino 400 quote**, anziché 500, sono stati aggiunte le seguenti fattispecie:

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** di cui all'[articolo 3](#), che verrà punita con la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**. Si rammenta che questo reato, diversamente da quello statuito all'[articolo 2](#) per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, **ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila**, ovvero qualora **l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila**. I **documenti utilizzati** devono essere **registrati nelle scritture contabili obbligatorie** o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque **esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili**, o la sola **indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali**;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ai sensi dell'[articolo 8](#), (anch'esso punito con la **sanzione pecuniaria di 500 quote**, che scende a **400** nell'ipotesi attenuata di cui al **comma 2-bis** di recente introduzione, ovvero se

l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila;

- **occultamento o distruzione di documenti contabili** ai sensi dell'[articolo 10](#), ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, **in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi** che viene punito con la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'[articolo 11](#), che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a **rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva** per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui **ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila**, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la **sanzione pecuniaria fino a 400 quote**.

Se, **in seguito alla commissione dei delitti** sopra indicati, **l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità**, la **sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo**.

È stata, altresì, prevista l'applicazione delle **misure interdittive** di cui all'[articolo 9 D.Lgs. 231/2001](#), che, sino ad oggi, non avevano trovano applicazione. In particolare, si tratta:

- del **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- della **esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca** di quelli già concessi;
- del **divieto di pubblicizzare beni o servizi**.

Una **mitigazione**, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di **estinzione della fattispecie di reato di cui agli articoli 2 e 3** attraverso il **pagamento dell'intero debito tributario**, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Infine, corre l'obbligo di precisare che l'apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla **confisca per sproporziona**, che colpisce **denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere **titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito**. Rimane invece applicabile la **confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato**.

Con specifico riferimento all'inserimento di tali reati nel **basket della "231"** sarà chiaramente necessario **adeguare i relativi modelli** e provvedere ad una **adeguata attività di formazione nei confronti dei dipendenti**, predisponendo altresì opportuni **flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**.

Nello specifico, sarà anche indispensabile, ai fini di una **minimizzazione dei relativi rischi di reato**, organizzare **adeguate misure di risk assessment** in grado di fornire – anche a distanza di tempo – **prova delle attività effettuate**, in conformità a quanto indicato da giurisprudenza maggioritaria e dalle indicazioni di prassi di Guardia di Finanza e della Agenzia delle Entrate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I REATI EX D.LGS. 231/2001: ASPETTI PRATICI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Le ultime novità in materia di Innovation manager

di Debora Reverberi

L'avvio del 2020 è stato contrassegnato da **due novità in materia di innovation manager**:

- l'annuncio dello **stanziamento di ulteriori risorse finanziarie** finalizzate a soddisfare tutte le domande non finanziabili per esaurimento fondi;
- la **proroga del termine ultimo di sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica**

Il 15.01.2020 è stata annunciata l'avvenuta firma, ad opera del Ministro Stefano Patuanelli, del **decreto che dispone il rifinanziamento per 46 milioni di euro della misura voucher innovation manager** introdotta dall'[articolo 1, commi 228, 230 e 231, Legge 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019).

L'agevolazione ha riscosso grande successo fra le Pmi e reti d'impresa, tanto che le istanze inviate eccedono le **risorse finanziarie stanziate** dalla Legge di Bilancio 2019, pari a **50 milioni di euro**: a fronte di **3.615 domande presentate**, solo 1.831 sono finanziabili con la dotazione originaria, **residuando 1784 domande non agevolabili**.

Il provvedimento di concessione delle agevolazioni, di cui al decreto direttoriale pubblicato sul sito web del Mise il 20.12.2019, **dispone** in particolare **all'allegato B, l'elenco delle domande che attualmente non trovano copertura per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili** in base **all'ordine cronologico di presentazione** delle istanze, all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e all'applicazione delle riserve previste.

Lo stanziamento di ulteriori risorse mira al soddisfacimento di tutte le domande attualmente non finanziabili, previa esito positivo delle verifiche istruttorie.

La misura infatti assume un ruolo strategico nella politica industriale del Paese, essendo finalizzata a **sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché i processi di innovazione gestionale e organizzativa** delle Pmi e delle reti d'impresa attive sul territorio nazionale.

L'agevolazione assume inoltre un importante ruolo di ***trait d'unione* tra una nuova classe di manager dell'innovazione qualificati in determinati settori**, che spaziano dalle tecnologie abilitanti 4.0, alla gestione d'impresa che comporti un significativo processo di innovazione organizzativa, alla consulenza per l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, **e il mondo imprenditoriale**.

In attesa della pubblicazione del decreto di stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie, **il decreto direttoriale del 20.01.2020 ha disposto la proroga del termine ultimo di sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica oggetto dell'agevolazione.**

La misura prevedeva infatti, all'[articolo 6, comma 1, lettera a\) del decreto direttoriale del 25.09.2019](#), ai fini dell'ammissibilità al *voucher innovation manager*, che le spese si riferissero ad un **contratto di consulenza specialistica sottoscritto, tra Pmi o reti d'impresa e un manager dell'innovazione iscritto nell'elenco istituito dal Mise, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Mise del provvedimento di concessione delle agevolazioni.**

Gli stessi chiarimenti pubblicati dal Mise sul proprio sito istituzionale in data 20.11.2019 in materia di spese ammissibili precisavano che **il contratto di consulenza specialistica dovesse essere sottoscritto:**

- successivamente alla data di trasmissione della domanda di agevolazione;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni.

Il termine di 30 giorni dal 20.12.2019 si è rivelato eccessivamente stringente e sono giunte al Mise numerose richieste di proroga dalle imprese beneficiarie, giustificate dalla complessità tecnica connessa alle prestazioni consulenziali oggetto di contratto e alle conseguenti difficoltà di formalizzazione degli accordi.

Sebbene non sia prevista l'adozione di un modello contrattuale specifico, l'[articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale del 07.05.2019](#) e l'[articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale del 25.09.2019](#) dispongono la presenza dei seguenti elementi essenziali:

- contenuto;
- finalità;
- **modalità organizzative di concreto svolgimento dell'incarico.**
- **ambito di svolgimento della consulenza specialistica;**
- **articolazione delle prestazioni, con indicazione delle concrete modalità organizzative;**
- **numero di giornate uomo del manager, data di avvio e data di ultimazione delle attività;**
- **risultati attesi;**
- compenso per l'incarico manageriale e modalità di pagamento, con indicazione separata dell'IVA se dovuta;
- sottoscrizione da ambo le parti con firma digitale.

La durata del contratto deve essere **compresa tra 9 mesi e 15 mesi.**

Il nuovo e più ampio termine disposto dal [decreto direttoriale del 20.01.2020](#) è di 60 giorni dal 20.12.2019, data di pubblicazione sul sito web del Mise del provvedimento di concessione

delle agevolazioni.

Seminario di specializzazione

LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Prestazioni di servizi e fattura elettronica: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 8](#), pubblicata ieri, 21 gennaio, l'Agenzia delle entrate è tornata a soffermare l'attenzione sul tema della **fattura che documenta più prestazioni rese** nel mese, fornendo interessanti **chiarimenti**.

Il caso oggetto della richiamata risposta all'istanza di interpello riguarda un contribuente svolgente **attività di autotrasporto di merci per conto terzi**, il quale documenta con una **fattura unica tutte le prestazioni** eseguite in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente.

Tanto premesso, dunque, lo stesso si rivolge all'Agenzia delle entrate per chiedere:

1. se la **fattura può essere trasmessa** mediante Sistema di Interscambio **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#),
2. se il **mero richiamo**, in fattura, ad una **lista di trasporti effettata**, non allegata alla stessa, possa essere idoneo a soddisfare i requisiti di cui [all'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), in forza del quale “*La fattura contiene le seguenti indicazioni: ... g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione*”. Più precisamente, il contribuente intende indicare in fattura la seguente dicitura: “*Vostro ordine n° ... – Riepilogo trasporti relativi al mese di ... come da vostra lista*”, **conservando**, in **formato cartaceo**, la **lista** precedentemente inviata al cliente,
3. se la **successiva fatturazione di eventuali servizi accessori** (come, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), richieda l'obbligatoria valorizzazione dell'apposita sezione **1.10 “FatturaPrincipale”**, o se, invece, sia sufficiente che il **collegamento** tra la **prestazione di trasporto principale** e il **servizio accessorio** venga chiaramente illustrato nel **campo descrittivo della fattura** nell'ambito della consueta **sezione 2.2 “DatiBeniServizi”**, oltre che nella **lista mensile** trasmessa al cliente.

Con riferimento al **primo quesito**, l'Agenzia delle entrate richiama le **precedenti risposte alle istanze di interpello n. 389 del 24.09.2019** e [n. 528 del 16.12.2019](#), con le quali è stata illustrata la **fondamentale distinzione** tra:

- “**fattura riepilogativa differita**”, intendendosi per tale la **documentazione cumulativa** di

prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente “**per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta**”, essendo intervenuto il pagamento;

- “**fattura che documenta più prestazioni rese nel mese**”, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) **coincide con l'emissione della fattura stessa**, che costituisce anche la **data da indicare nel relativo campo del file**. Detta fattura deve essere **trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, momento che **coincide con la data riportata sulla stessa fattura**.

Pur ricorrendo, nel caso di specie, la **seconda ipotesi**, e non potendosi qualificare la fattura come “**differita**” (**con esclusione, dunque, della possibilità di trasmettere la fattura entro il 15 del mese successivo**), l’Agenzia delle entrate ritiene tuttavia di poter estendere, anche alla fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, gli **stessi oneri documentali** previsti, appunto, per la fattura differita.

Nella risposta all’istanza di interpello si chiarisce, quindi, che è **sufficiente**, sia nel caso di fattura differita, sia nel caso di **fattura che documenta più prestazioni di servizi**, richiamare **eventuali liste riepilogative**, ovvero ogni altra documentazione, comunque usata nella pratica commerciale, **che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei servizi prestati**.

La **lista** in oggetto **non deve necessariamente essere allegata al file xml** trasmesso allo SdI, ma è comunque necessario garantirne la **conservazione**, anche in **modalità cartacea**.

Passando, infine, all’analisi del **terzo e ultimo quesito**, l’Agenzia delle entrate ritiene sussistente un **errore nella compilazione della fattura**, non essendo stata compilata l’apposita **sezione 2.1.10 “FatturaPrincipale”**, con valorizzazione della sola **sezione “DatiBeniServizi”**.

Come chiarito infatti dalla [circolare 198/E/1996](#), relativamente alle **prestazioni accessorie a quelle di autotrasporto per conto terzi**, “viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli **estremi delle fatture relative** a queste ultime, per il **necessario collegamento**”. L’istante non ha invece indicato gli “... **estremi delle fatture relative**” alle operazioni principali “per il **necessario collegamento**” e ciò richiede dunque **l'emissione di note di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972**, con successiva **rimissione** delle fatture corrette, con **distinzione delle prestazioni di trasporto** eseguite nel mese di riferimento della lista e i **servizi accessori** ai trasporti eseguiti nel mese precedente a quello di riferimento (con **richiamo**, in quest’ultimo caso, alla **fattura che documenta le prestazioni principali**).

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Smart & Start Italia: le agevolazioni per le start-up innovative

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Smart & Start Italia è uno **strumento agevolativo** istituito dal Mise, finalizzato a **promuovere, su tutto il territorio nazionale, la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative**, oltre a sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Con [**decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019**](#), adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'[**articolo 29, comma 3, D.L. 34/2019**](#), sono state apportate modifiche al decreto del 24.09.2014 (norma istitutiva dell'agevolazione), finalizzate alla **semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni**.

Con la [**circolare n. 439196 del 16.12.2019**](#) della **Direzione Generale per gli incentivi alle imprese**, sono state in seguito definite le **tempistiche e le modalità di presentazione delle domande**.

Possono beneficiare delle agevolazioni, le start-up innovative:

- a) **costituite da non più di 60 mesi** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione,
- b) **di piccola dimensione**, ai sensi di quanto previsto all'[**allegato 1**](#) del Regolamento di esenzione;
- c) con sede legale e operativa ubicata **su tutto il territorio nazionale**.

Possono inoltre richiedere le agevolazioni le **persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa**, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto *start-up*, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore; entro il medesimo termine l'impresa deve inoltrare la **domanda di iscrizione al Registro delle imprese**, sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale, di cui all'[**articolo 25, comma 8, D.L. 179/2012**](#).

Sono **ammissibili alle agevolazioni i piani d'impresa** presentati dai soggetti descritti in precedenza:

- a) caratterizzati da un **significativo contenuto tecnologico e innovativo**, e/o

- b) **mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'*internet of things*, e/o**
- c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della **ricerca pubblica e privata.**

Ai soggetti interessati che realizzano i piani d'impresa anzidetti, è concesso un **finanziamento agevolato, senza interessi**, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un **importo pari all'80% delle spese ammissibili**, ai sensi e nei limiti previsti dall'**articolo 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione**. Per le *start-up* innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al **70% dell'importo del finanziamento agevolato** concesso, calcolato a valere sulle spese ammissibili.

Tutti i piani d'impresa devono prevedere **spese ammissibili**, ivi comprese quelle riconducibili alle esigenze di capitale circolante, **di importo superiore a 100.000 euro ed inferiore a 1.500.000 euro, relative a:**

- a) **immobilizzazioni materiali**, quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
- b) **immobilizzazioni immateriali** necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, *know-how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- c) **servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa**, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa. Rientrano in tale categoria le spese per la progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi, le consulenze specialistiche tecnologiche nonché relativi interventi correttivi e adeguativi, i servizi forniti da incubatori e acceleratori d'impresa e quelli relativi al *marketing* ed al *web-marketing*. Rientrano, altresì, in tale categoria eventuali costi connessi alle collaborazioni instaurate con Organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d'impresa;
- d) **personale dipendente e collaboratori** a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'[**articolo 25, comma 2, lettera h\), numero 2\), D.L. 179/2012**](#), **nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.**

Le domande di agevolazione, corredate dei piani d'impresa, possono essere presentate a partire dal giorno 20 gennaio 2020.

Nel caso di *start-up* innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da **giovani di età non superiore ai 35**

anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l'importo del finanziamento agevolato, è pari al 90% delle spese ammissibili.

Si ricorda, infine, che in aggiunta al finanziamento dekritto, limitatamente alle imprese **costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione**, sono concessi **servizi di tutoraggio tecnico-gestionale**, ai sensi e nei limiti del [Regolamento de minimis n. 1407/2013](#) ovvero del [Regolamento de minimis n. 717/2014](#), per le imprese operanti nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Master di specializzazione

BILANCIO D'ESERCIZIO E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

HOSPITALITY

I crediti d'imposta per i nuovi investimenti degli hotel – Parte II


di Leonardo Pietrobon

In un [precedente intervento](#) sono state affrontate le condizioni generali per la fruizione, anche da parte delle imprese alberghiere, del credito d'imposta derivante dall'effettuazione di investimenti in beni strumentali, di cui ai commi da 184 a 197 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.

Nel presente intervento, invece, si vogliono evidenziare **l'ammontare** del credito maturabile e le regole di **utilizzo** dello stesso credito d'imposta.

Con riferimento al primo aspetto, quale l'ammontare del credito spettante, i commi da 188 a 190 stabiliscono un ammontare di credito differenziato a seconda della tipologia di investimento effettuato e dell'ammontare della spesa sostenuto. In particolare, l'ammontare del credito è così ripartito:

[CONTINUA A LEGGERE](#)



Scopri **TEAMSYSTEM HOSPITALITY**
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

CLICK